

Contenzioso in materia edilizia: quando il confinante assume la veste di controinteressato.

Data di pubblicazione: 21/08/2015

Si segnala la **sentenza 16 luglio 2015, n. 3553** della **Sezione VI del Consiglio di Stato** che, con riferimento all'individuazione dei controinteressati in materia di impugnazione di titoli edilizi, ribadisce quanto già affermato con la pronuncia 29 maggio 2012 n. 3212.

Il Giudice, pur richiamando l'orientamento secondo cui, in linea di principio, il vicino denunciante un abuso edilizio non assume la veste di controinteressato nel giudizio proposto avverso un provvedimento sanzionatorio (in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3380; Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773), precisa tuttavia che occorre distinguere tra la posizione del "generico vicino di casa", e quella del "vicino [...]che ha un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà"; in questo secondo caso ad esso va riconosciuta la qualità di controinteressato, cui il ricorso – a pena di inammissibilità - deve essere notificato secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 2 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

Nella pronuncia si precisa che *“il riconoscimento della qualità di controinteressato non opera in relazione ad esigenze processuali, ma deve essere condotto sulla scorta del combinato di due elementi: quello cosiddetto "sostanziale", che richiede l'individuazione della titolarità di un interesse analogo e contrario alla posizione legittimante del ricorrente e quello cosiddetto "formale", che richiede l'indicazione nominativa nel provvedimento di colui che ne abbia un interesse qualificato alla conservazione.”*. Ciò premesso, quando l'adozione dei provvedimenti amministrativi che hanno condotto al giudizio sono stati adottati a seguito di denuncia da parte dei confinanti, questi ultimi assumono la veste di controinteressati se siano *“non solo ben noti, in fatto, ai ricorrenti . . . ma anche menzionati nei provvedimenti impugnati ovvero negli atti dei procedimenti che hanno preceduto i provvedimenti impugnati”* (così Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3212).

Nel caso di specie, il Giudice, ha ravvisato la sussistenza sia dell'elemento “sostanziale”, sia dell'elemento “formale”, riconoscendo, pertanto, al vicino la qualità di controinteressato nel giudizio, trattandosi di *“soggetto che lamenta la lesione del suo diritto di proprietà, che ha provveduto a denunciare presunti abusi edilizi realizzati a suo danno e che è stato chiamato ad esser parte dei procedimenti amministrativi conclusi con i provvedimenti impugnati.”*